

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. / 120 SENT.
N. / 120 CRON.
N. / 119 R.G.A.C.
N. _____ RES.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di _____, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. /19 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del
27/01/2020 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. _____ e dall'avv. _____ elettivamente
domiciliato nello studio legale _____ come da mandato in
calce all'atto di citazione _____ attore

E

Wind Tre S.p.A., in persona del procuratore, rappresentata e difesa
dall'avv. _____ elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. _____ come da procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta _____ convenuta

Svolgimento del processo

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte
espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo
comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

Motivi della decisione

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere
parte attrice espletato, così come da documentazione in atti,
preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione previsto dall'
art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 presso il CO. RE.
COM. a norma dell' art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Handwritten signature

Preliminarmente, inoltre, va considerato che la materia oggetto della causa è senz'altro complessa sia per configurazione contrattuale dell'utenza telefonica e sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento - infatti il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dall'art.1559 c.c.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5613 del 29

novemb
ca, che
va inqua
azione,
rientra r
natura
contrattu
utente
e societ
diritto
soggettiv
io non
vale ad
osta in
essere i
Corte
Costituz
04; 30
dicembr
servizi
pubblici
essere
organizz
icità, i
quali co
i come
rapporti
diritto
privato.
cazione
l'esisten
co, va,
quindi, .
atto di
sommini
ritti ed
obblighi delle parti contraenti.

Nel caso che ci occupa, ritiene il Giudicante che la convenuta, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, e che in particolare riconosce e garantisce ai consumatori "la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi". Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza d'ambiguità nel corso delle trattative e dell'esecuzione del contratto, le cui clausole



sono s
dubbio
che as
tenend
giuridi
caratte
svolgi

che nel
e; equità
contratto,
a norma
ezza che
ante lo
ii, come

soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.

In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

In data 26/07/2018 il sig. aderiva alla proposta contrattuale formulata dalla convenuta per passaggio dall'operatore TIM con portabilità del proprio numero telefonico. In seguito a tale passaggio, avvenuto in data 08/08/2018, l'utenza pativa malfunzionamento consistente nell'impossibilità di ricezione da utenze in capo all'operatore TIM, rimanevano senza riscontro sia le telefonate che i fax di reclamo inviati al fine di una pronta risoluzione del problema, invero il disservizio veniva risolto solo in data 05/11/2018.

È fuori da ogni ragionevole dubbio, pertanto, che l'attore ha sopportato uno stato di disagio, provocato da indifferenza ed insensibilità della convenuta.

Il Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, e dalle prove testimoniali nel c
di r
Tim.
Dalla
cente
risolu
l'attore
legale

ssibilità
fissa
adre".
il call-
pronta
, infine
ad un



rimborso telefonico.it

(A)

Dalle dichiarazioni rese dal teste è emersa inoltre la circostanza del pressoché totale disinteresse da parte della società telefonica nella gestione del disservizio, la quale non ha fornito alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti, né tanto meno ha contrapposto ai fatti denunciati dall'istante alcun elemento concreto di prova della mancanza di responsabilità nella causazione dei lamentati disservizi e disinteresse.

In conclusione, il comportamento della Wind Tre S.p.A. ponendosi in evidente contrasto con il preciso obbligo di ripristinare tempestivamente gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio, individua senz'altro una grave violazione di quei principi di buona fede e correttezza, che regolano il fisiologico sviluppo di ogni rapporto contrattuale, nel caso di specie, l'impossibilità di comunicare telefonicamente trovandosi "nell'impossibilità di ricevere direttamente da alcuni numeri di telefonia fissa Tim".

A le
di e
cl na
d .€
3 lla
d ria
li

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di Wind Tre S.p.A., in persona del procuratore, sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- accoglie la domanda avanzata dall'istante, per i motivi di cui innanzi;
- per l'effetto condanna la Wind Tre S.p.A., in persona del procuratore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 300,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo quale risarcimento danni patiti per il disservizio subito;



- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, e per esso pro quota ai procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole nella complessiva somma di € 500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

8 /02/2020

Il Giudice di Pace

Dott.ssa



Deposito in Cancelleria

18 FEB. 2020

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A handwritten signature in black ink.



rimborso telefonico.it